

La delega taglia il traguardo. Specifici meccanismi di allerta anticiperanno il dissesto

Aziende in crisi, si volta pagina Il fallimento cede il passo

Pagine a cura
di MARCELLO POLLIO
e FILIPPO PONGIGLIONE

Sono 16 gli articoli che segnano i principi della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (ddl 2681), che ha ricevuto nei giorni scorsi il sì definitivo al Senato e che dovrà essere attuata con uno o più decreti delegati al governo da emanare entro 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento appena licenziato. Il nuovo diritto delle procedure della crisi e dell'insolvenza (è esclusa solo l'amministrazione straordinaria) avrà un'applicazione vastissima.

L'art. 2 lettera e) relativo ai principi generali, infatti, prevede di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e distinti i soggetti rilevanti e quelli meno rilevanti, ai quali si dovrà applicare la disciplina del sovraindebitamento prevista per i debitori civili.

Proprio la disciplina del sovraindebitamento sarà toccata da interventi e novità importanti per renderla finalmente attuabile e utile realmente, considerato che ad oggi la legge 3/2012 risulta complessa e farraginosa.

L'obiettivo sarà comunque e sempre quello di mantenere produttive le imprese edunque di privilegiare gli strumenti per la continuità aziendale, anche indiretta, sia stragiudiziali che giudiziali, anticipando l'emersione della crisi attraverso l'introduzione di istituti di allerta che mai prima d'ora era stato possibile prevedere nel nostro ordinamento.

Per questo ci vorrà un po' di tempo anche per il cambio culturale che porterà la novità.

Il nostro codice commerciale, infatti, si è sempre basato e si basa sull'assiomma "capitale sociale esistente uguale impresa in equilibrio", tuttavia è dimostrato che un'impresa in difficoltà può esserlo sia che abbia integro il capitale sociale sia che non lo abbia. Ovvero ciò che interessa di più non sono i dati patrimoniali per comprendere quale vitalità anima

ancora l'impresa, bensì quali prospettive future e di finanza esistono per l'adempimento delle obbligazioni.

Così se la delega inserisce opportuni ruoli e riconoscimenti agli organi di controllo che divengono nuovamente obbligatori anche in aziende di dimensioni ridotte, prevede anche l'istituzione di sistemi di allerta della crisi che rischiano di essere attuati e interpretati in modo pericoloso. Della pericolosità il legislatore ne è per vero consapevole, perché è previsto espressamente di escludere i sistemi di allerta alle società quotate in borsa e alle grandi imprese (alle quali continuerà ad essere riservata l'amministrazione straordinaria).

L'art. 4 lettera c) contempla di porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore

contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi istituito presso le camere di commercio per l'avvio della procedura di recupero e monitoraggio della crisi, affinché sia scelto in breve tempo (sei mesi) un percorso di ristrutturazione. Ai sindaci viene inoltre riconosciuto un meccanismo premiale di esenzione dalle responsabilità.

Dunque quale sarà il corretto comportamento e quali i giusti parametri per individuare lo stato di crisi? Bisogna sperare che il governo non commetta eccessi nel restringere i

criteri e parametri che individueranno quando le imprese si devono intendere in crisi. La delega poco approfondisce, individuando criteri nel corpo della lettera h) dell'art. 4, che si occupa delle misure premiali penali e dell'individuazione del momento tempestivo dell'emersione della crisi.

La norma stabilisce che il requisito della tempestività ricorre solo quando il debitore ha proposto l'istanza di attivazione dell'organismo di composizione della crisi o una delle procedure di composizione della crisi alternative alla liquidazione giudiziale, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indizi di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione

del magazzino e l'indice di liquidità. Indici patrimoniali e statici che non possono in via assoluta essere sempre significativi, poiché taluni indici possono rilevare in alcuni settori merceologici e non avere alcun significato in altri e comunque come dimostrato dalla scienza aziendalistica e sostenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ciò che interessa per la informativa e valutazione delle crisi è il flusso di tesoreria, ovvero il piano di tesoreria, ovvero il piano di bilancio prospettico, anche perché i dati di bilancio non sono sufficienti a individuare la crisi, potendo al più individuare l'insolvenza, mentre la riforma vuole proprio anticipare quel momento facendo attivare l'allerta in uno stadio in cui sia ancora recuperabile l'azienda.

—► Riproduzione riservata —►

La composizione della crisi oggi e domani

OGGI	Riforma	DOMANI
	Criteri della delega	
Piano di risanamento (art. 67, co. 3, lett. d), L.F.)	Incentivare l'utilizzo dello strumento stragiudiziale in continuità (art. 5)	Piano di risanamento (invariato) con precisazione della necessaria: • forma scritta, data certa e contenuto analitico • nuova attestazione in caso di modifiche del piano
Accordo di Ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)	Incentivare l'utilizzo dello strumento stragiudiziale in continuità (art. 5)	Accordo di Ristrutturazione dei debiti (integrato) con precisazione della opportunità di: • estendere le misure protettive del CP • ridurre il limite del 60% • estendere la disciplina del 182 septies L.F.
Concordato preventivo liquidatorio (art. 161 ss L.F.)	Limitare le procedure liquidatorie tout court (art. 6)	Liquidazione concordata del debitore (novità) Ritenuta ammissibile nel caso di: • apporto di risorse esterne • percentuale minima offerta (20%) • previsione della migliore soddisfazione dei creditori
Concordato preventivo con continuità (art. 186 bis L.F.)	Incentivare le procedure in continuità (art. 6)	Concordato preventivo con continuità (integrato) Introdotta disposizioni volte a: • modificare le norme procedurali (adunanza, votazioni, trattamento IVA) • prevedere un maggiore controllo da parte del Tribunale (fattibilità giuridica e economica) • verificare la corretta attuazione della procedura e degli atti previsti dal piano
Fallimento (Titolo II L.F.)	Cambiare l'approccio e la terminologia (art. 7)	Liquidazione giudiziale (novità) Innovata la procedura di fallimento con: • potenziamento della figura del curatore • maggiore speditezza della procedura • controllo sulla liquidazione fallimentare
Concordato fallimentare (art. 124 ss L.F.)	Promuovere l'interesse di creditori e terzi all'intervento post dichiarazione di insolvenza (art. 7)	Concordato liquidatorio giudiziale (integrato) • incentivare l'istituto del concordato nella liquidazione giudiziale • aumentare il ruolo dei terzi e creditori • prevedere anche l'intervento del nel caso di apprezzabile incremento dell'apporto all'attivo

Il percorso che porterà all'accertamento (unitario) della crisi sarà totalmente nuovo

Liquidazione extrema ratio

Chi farà bancarotta non sarà più tecnicamente fallito ma un imprenditore che ha fatto la sua esperienza negativa dovendo ricorrere a uno strumento di composizione volontaria o assistita della crisi e se non è stato in grado di mantenere la continuità aziendale o apportare ulteriori risorse per definire un concordato liquidatorio entrerà nella liquidazione giudiziale del patrimonio.

Le novità sembrano solo lessicali, da fallimento a liquidazione giudiziale e da concordato preventivo liquidatorio a liquidazione concordata del debitore, eppure l'intero iter che porterà all'accertamento (unitario) della crisi, all'attivazione degli strumenti di composizione della crisi e alla eventuale dichiarazione di insolvenza saranno totalmente nuovi. La delega detta i principi ma

Una volta accertata la situazione di conclamata insolvenza e senza che sia stato ancora possibile attivare uno strumento alternativo verrà sentenziato lo stato di irreversibile inadempimento

per la corretta comprensione dei meccanismi e del procedimento si dovrà aspettare il decreto attuativo.

Il procedimento sarà comunque, come detto, unitario con una progressione a step dinanzi a vari soggetti.

Se la crisi verrà segnalata dal debitore stesso dall'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi (occ) presso le Cciao, qualora non idonei gli interventi attuati dal debitore sotto l'assistenza dell'occ, il debitore si troverà ad affrontare l'esame del pubblico ministero sollecitato appunto dall'Occ.

Il Pmp potrà fare istanza per la dichiarazione di insolvenza al tribunale, che (continuerà a) non (avere) ha i poteri d'ufficio per la dichiarazione d'insolvenza.

Una volta accertata la situazione di conclamata insolvenza e senza che sia stato ancora possibile attivare uno strumento alternativo (quale accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo) verrà sentenziato lo stato di irreversibile inadempimento e dunque si aprirà la fase coattiva della liquidazione giudiziale, che però non esclude ancora la possibilità di mantenere in funzionamento l'azienda e di chiudere la liquidazione giudiziale con un concordato liquidatorio giudiziale (il vecchio concordato fallimentare).

Le novità in pillole - i principi della delega

Definizione di stato di crisi	- Definire lo stato di crisi differenziandolo dall'insolvenza di cui all'art. 5 L.F. - introdurre specifici indici di natura finanziaria da applicare al fine di verificare l'emersione di uno stato di crisi idoneo ad attivare procedure e/o meccanismi di allerta
Specializzazione dei magistrati	- Previsione di una specializzazione dei giudici attivi nella disciplina concorsuale con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari - concentrazione delle procedure di liquidazione di maggiori dimensioni presso i Tribunali specializzati in materia di impresa - ripartizione delle altre procedure tra un numero ridotto di tribunali dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi
Procedure di allerta	- Introdotta meccanismo volto all'anticipazione dell'emersione dello stato di crisi e a favorire la composizione assistita con i creditori (entro 6 mesi) - affidamento della gestione di allerta ad un organismo pubblico istituito presso le Camere di Commercio - attivazione del meccanismo di allerta su richiesta (i) dell'imprenditore; (ii) su istanza dei creditori pubblici qualificati (AE e INPS); (iii) organi di controllo - tempestiva comunicazione della procedura ai creditori pubblici qualificati - responsabilizzazione dell'imprenditore, degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati - previsti meccanismi premiali in caso di tempestiva attivazione
Liquidazione giudiziale	- Procedura che prende il posto del fallimento - previsti maggiori poteri in capo al Curatore (accesso alle banche dati pubbliche; promozione di azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali; affidamento della fase di riparto) - maggior attenzione alla liquidazione dell'attivo (previsto un contenuto minimo del programma di liquidazione; disposta una vigilanza sulla fase liquidatoria; possibilità di far partecipare i creditori alle vendite fallimentari; istituzione di fondi per la gestione dei beni non venduti dalla procedura) - sostituzione di alcune funzioni del comitato dei creditori con le consultazioni telematiche - maggior rapidità dell'accertamento del passivo - diminuzione delle tempistiche delle procedure (chiusura entro 3 anni)
Continuità aziendale	- Riconosciuta priorità alle procedure che prevedono la continuità aziendale (stragiudiziali o giudiziali) - ammissibili soluzioni liquidatorie (Liquidazione concordata del debitore) a condizione che sia garantito un apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori e una percentuale minima di soddisfo (20%)
Insolvenza dei Gruppi di imprese	- Disciplinate nuove regole sull'insolvenza dei gruppi di imprese - previsione di una procedura e di una gestione unitaria
Esdebitazione	- Liberazione dai debiti pregressi non soddisfatti dalla procedura al ricorrere di presupposti di meritevolezza - inclusione tra i soggetti beneficiari delle società
Sovraindebitamento	- Revisione della disciplina del sovraindebitamento - promozione della continuità dell'attività svolta dal debitore - introduzione di misure protettive simili a quelle previste per la procedura di concordato preventivo - accesso all'esdebitazione anche al debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità
Privilegi	- Riordino del sistema dei privilegi - perdita dei privilegi vantati dai creditori pubblici qualificati in caso di mancata tempestiva attivazione del meccanismo di allerta
Modifica normativa civilistica	- Ampliamento (significativo) dell'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) - previsione dell'obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi - inclusione della liquidazione giudiziale tra le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. - previsione di deroghe agli obblighi di ricapitalizzazione in caso di attivazione di una procedura di allerta

Il dizionario aggiornato dell'insolvenza e delle procedure di risanamento*

ATTESTATORE - È un professionista qualificato, in genere un commercialista, chiamato a confermare ai creditori e al Tribunale due circostanze fondamentali: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. L'attestatore è indipendente (anche se scelto dal debitore stesso, circostanza questa che fa storcere un po' il naso ai puristi dell'indipendenza) e non deve avere alcun tipo di conflitto di interessi con la società insolvente. È una figura chiave per consentire al Tribunale, al commissario giudiziale e ai creditori di fare affidamento sulle informazioni che il debitore mette a disposizione.

BUSINESS PLAN - Le procedure di risanamento in continuità presuppongono che la società insolvente paghi i propri creditori con i flussi finanziari che derivano dalla continuazione della gestione. Il business plan, di norma redatto da un primary advisor finanziario, deve dimostrare come la gestione degli anni a venire, grazie ad una serie di azioni di risanamento, sia in grado di consentire il pagamento dei debiti correnti e di quelli antecedenti all'apertura della procedura nella percentuale prevista.

CREDITORI - Nelle procedure concorsuali i creditori non sono tutti uguali tra loro. Ci sono quelli i cui crediti sorgono dopo l'inizio del concordato («prededucibili») che debbono essere soddisfatti integralmente e quelli i cui crediti sono sorti precedenti che invece possono essere soddisfatti anche parzialmente in funzione dell'entità dei flussi finanziari generati dal piano. I creditori privilegiati (dipendenti, erario, enti previdenziali ecc.) hanno diritto di essere soddisfatti prima dei creditori chirografari. Nel concordato in continuità non esiste una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori.

DISSESTO - Gli Organi sociali (amministratori, sindaci, revisori, dirigenti apicali) sono responsabili anche penalmente se hanno causato o hanno concorso a causare il dissesto attraverso loro comportamenti quali, ad esempio: false comunicazioni sociali, illegali ripartizioni di utili, operazioni svolte in pregiudizio dei creditori.

EFFETTI DEL CONCORDATO - Il concordato influisce sull'amministrazione dell'impresa, sui crediti, sui contratti in essere sugli obblighi di ricostruzione del capitale, sui garanti. Per quanto riguarda l'amministrazione essa è condotta in funzione della soddisfazione dei creditori sotto il controllo del commissario (uno o più) nominato dall'Autorità giudiziaria. Gli amministratori della società rimangono in carica, solitamente opportunamente rinnovati. I crediti precedenti si cristallizzano (sono bloccate le azioni esecutive) e vengono pagati nelle percentuali e nei tempi previsti nella proposta di concordato. I debiti correnti debbono essere regolarmente pagati non potendosi utilizzare la procedura per generare un ulteriore «buco». I contratti in essere proseguono, mentre si sospendono gli obblighi di ricostruire il capitale perduto o di mettere in liquidazione la società.

FALLIMENTO - Il termine scompare per effetto della riforma e viene sostituito, come tutti i suoi derivati dall'espressione «liquidazione giudiziale», fermi restando tutti gli effetti anche quelli di natura penale.

GIUDICE DELEGATO - È l'organo fondamentale che sovrintende alla procedura ed autorizza gli atti di straordinaria amministrazione. Insieme a lui gli altri organi del concordato sono il Tribunale e il commissario giudiziale.

HOLDING - La Società holding quando detiene il potere di amministrazione e controllo è chiamata a rispondere dei danni causati alle Società controllate e ai loro creditori.

IN BIANCO - Il Concordato «in bianco» (detto anche «con riserva», o «prenotativo») è un ricorso sommario al Tribunale con il quale si preannuncia il successivo deposito di un'effettiva domanda di Concordato che deve avvenire tra i 60 e 180 giorni dal deposito del ricorso in bianco. Tra l'altro, serve a bloccare le azioni dei creditori.

LIQUIDAZIONE - È l'alternativa tipica alla continuazione dell'attività. Un concordato liquidatorio possibile con la riforma solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne, deve soddisfare integralmente i crediti prededucibili privilegiati e quelli chirografari nella misura del 20%. Nella realtà, anche le procedure in continuità hanno un contenuto parzialmente liquidatorio attraverso della vendita degli asset non strategici.

MODIFICA - È possibile modificare la proposta concordataria fino a 15 giorni prima che i creditori esprimano la propria volontà nel corso dell'apposita adunanza.

NOMINA - Il Tribunale competente per la sede dell'impresa insolvente nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale o il Curatore a seconda delle procedure; sono remunerati sulla base delle tariffe previste dal Ministero della giustizia e il loro pagamento è carico del debitore. Con la riforma, l'albo dei soggetti abilitati sarà unico nazionale ed istituito presso il Ministero della giustizia.

ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - La riforma prevede l'istituzione presso le camere di commercio di un apposito organismo che assiste il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi (vedi lettera P).

PROCEDURE DI ALLERTA - Sono la grande novità della riforma e mirano a comporre la crisi attraverso procedure non giudiziali e confidenziali che, agevolando le trattative tra debitori e creditori, consentano l'emersione anticipata della situazione di difficoltà economica.

QUADRO - Il concordato non presuppone un accordo quadro con i creditori. È necessario che la proposta venga approvata dalla maggioranza di questi e la minoranza è vincolata alla volontà della maggioranza (sotto il controllo comunque del Tribunale).

RIDUZIONE - L'obiettivo dichiarato dalla riforma è quello di ridurre la durata e costi delle procedure attraverso la responsabilizzazione degli organi di gestione e dei compensi professionali.

SOGGIE DI AMMISSIONE - Ogni categoria di debitore, tolti gli enti pubblici, sarà assoggettata al medesimo procedimento anche se verranno disciplinati distintamente diversi esiti possibili in relazione delle relative peculiarità soggettive e oggettive dei debitori medesimi.

TRANSAZIONE FISCALE - Per ottenere l'adesione dell'Erario alla proposta concordataria occorre presentare unitamente alla domanda di concordato un'istanza di transazione fiscale con la quale proporre il pagamento dilazionato o parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Dopo una lunga incertezza il pagamento percentuale può oggi pacificamente riguardare anche l'Iva e le Ritenute d'acconto.

UNIONE EUROPEA - Il 22/11/2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva in tema di insolvenza (2016-723) con l'obiettivo di prevenire la crisi, affrontarla tempestivamente, individuare come residuali le soluzioni liquidatorie e consentire all'imprenditore una seconda chance. In questo l'Italia, che si è mossa fino dal 2005, appare in anticipo rispetto all'annunciata normativa comunitaria.

VOTO - Il Concordato deve essere approvato dalla maggioranza, per importo, dei creditori ammessi al voto, cioè quelli pagati solo parzialmente o con una dilazione superiore all'anno. Se i creditori sono suddivisi in «classi» cioè in gruppi omogenei per situazione giuridica ed interessi economici, il concordato deve essere approvato anche dalla maggioranza per numero delle classi.

ZOMBIE - Le procedure di risanamento non sono spiriti soprannaturali capaci di restituire vita ad un cadavere, in questo caso economico. La ristrutturazione del debito e il parallelo risanamento della gestione, il cambiamento del management e la rideterminazione di un quadro definito di responsabilità, obiettivi e tempi di esecuzione non è lo strumento adatto per chi pensi di ripartire a mal gestire come prima senza cambiare nulla.

* a cura di Alessandro Solidoro
Dottore commercialista, vicepresidente Accountancy Europe

La verifica di indici finanziari consentirà ai sindaci di individuare per tempo la crisi

L'allerta esonera da responsabilità

Pagina a cura di GIOVANNI VALCARENCHI E RAFFAELE PELLINO

Segnando l'allerta il sindaco e il revisore sono esclusi dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli di una crisi che possono derivare in capo alla società. Questo appare il messaggio principale ricavabile dalla lettura dell'articolo 4 del testo definitivo del disegno di legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato mercoledì dal senato. Le indicazioni rappresentano un quadro generale di obiettivi che dovranno essere raggiunti con il varo dei provvedimenti attuativi, nei prossimi 12 mesi. Il cuore centrale dell'intervento, per la materia in analisi, appare certamente la volontà di responsabilizzare gli organi di gestione e di controllo nella tempestiva individuazione della crisi aziendale, finalizzata all'attivazione di procedure stragiudiziali di composizione assistita che incentivino le trattative tra debitore e creditore. Da un lato, dunque, una sirena di allarme e, per altro verso, un rimedio di nuova istituzione che dovrebbe contribuire a evitare la deriva, con conseguente riduzione dei pregiudizi sia per il debitore che per i creditori. In un tale panorama, gli amministratori e i sindaci, revisori e società di revisione debbono essere pronti nell'intercettare i «sintomi» della crisi che si ipotizzano indagare ponendo particolare attenzione all'andamento di determinati indici di natura finanziaria (ancora da definire), ma che dovranno riferirsi al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, alla rotazione dei crediti e del magazzino e alla liquidità. Gli input del legislatore non sono tanto misteriosi. Infatti, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi evoca una equilibrata gestione delle fonti, con la necessità di avere adeguati mezzi propri investiti dai soci rispetto al finanziamento esterno; è un monito all'eccessivo indebitamento che ha causato inoti fenomeni di default. Anche la velocità di rotazione dei crediti e del magazzino è un elemento di assoluta importanza. L'incapacità di incassare alle prescritte scadenze può significare il rischio di insolvenza dei debitori della società, o il connesso obbligo di svalutazione delle poste di bilancio (che, a sua volta, può determinare l'emersione di perdite che impongono interventi sul capitale); analogamente, l'eccessivo immobilismo del magazzino coincide con difficoltà di vendita sul mercato, legate a un calo di interesse sui prodotti, ovvero alla presenza di beni non più al passo con le esigenze del

La responsabilità degli organi di controllo

Nuovo onere	L'organo di controllo deve segnalare tempestivamente la presenza di indicatori di crisi aziendale all'organo amministrativo, ovvero all'apposito organismo di composizione della crisi (in caso di inerzia del Cda)
Nuovo beneficio	Tale segnalazione consente di essere esonerati dalla responsabilità solidale con i gestori per eventuali fatti pregiudizievoli verificatisi dopo l'avvenuta informativa. Rimane invariata, invece, la responsabilità per accadimenti pregressi
Le spie di pericolo	La presenza dello stato di crisi verrà valutata in relazione all'andamento di indici finanziari che si riferiscono: • all'equilibrio tra mezzi propri e di terzi • alla rotazione dei crediti e del magazzino • alla liquidità aziendale
Le verifiche periodiche	Gli organi di controllo dovranno dedicare particolare attenzione al monitoraggio di tali indicatori nel corso di ogni verifica periodica. Il peggioramento dei risultati o il superamento di soglie di attenzione farà scattare l'allarme
Il momento della segnalazione	Poiché la riforma punta il dito sulla velocità di reazione alla crisi, la segnalazione dell'anomalia dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile, quanto meno subito dopo l'accertamento della fondatezza dei risultati
L'affidabilità di dati	Se l'allerta nasce dagli indici, assumerà particolare importanza il fatto di poter costantemente confidare sull'affidabilità dei dati contabili ed amministrativi

D'obbligo nominare l'organo di controllo con effetto volante per tutto il sistema

Ampliamento degli obblighi di nomina degli organi di controllo per meglio apprezzare una maggiore facilità di intercettare preventivamente la crisi di impresa. L'obiettivo della riforma appare chiaro in tal senso, con i connessi benefici di limitazione della responsabilità (si veda altro articolo in pagina). In definitiva, si punta a rendere l'interesse egoistico del controllore (oltre alla sua competenza tecnica e ai doveri deontologici) una leva per bloccare la deriva di situazioni di crisi nella fase iniziale. All'esito dei provvedimenti attuativi, risulterà infatti che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria laddove la società, per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno uno dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni di euro (in luogo degli attuali di 4,4 milioni di euro); b) ricavi delle vendite e delle prestazioni, 2 milioni di euro (in luogo degli attuali di 8,8 milioni di euro); c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 10 unità (in luogo delle attuali 50 unità). Resta ferma, invece, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. La stretta risulta ancora più serrata, visto che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene meno quando, per tre esercizi consecutivi, non si supera nessuno dei suddetti requisiti dimensionali; si noti il

disallineamento tra il periodo di rilevanza nella fase di ingresso e in quella di abbandono dell'obbligo.

L'abbassamento delle soglie determinerà la presenza di un maggior numero di società dotate di un organo di controllo che, al fine di andare esente da corresponsabilità con gli amministratori, dovrà attentamente monitorare l'evoluzione degli indici di allerta che verranno introdotti. Ne dovrebbe risultare una sorta di positivo effetto volante di cui dovrebbe beneficiare l'intero sistema, quantomeno sotto l'aspetto della tempestiva segnalazione all'organo di composizione delle Cciaa e nell'ottica della soluzione stragiudiziale preventiva rispetto all'avvio di controversie giudiziarie.

L'insieme dei nuovi obblighi e l'esperienza passata, potrebbe incentivare un atteggiamento omissivo da parte degli enti recalcitranti a subire i controlli; fino a oggi, va infatti detto che le statistiche dimostrano l'esistenza di numerosi casi in cui la nomina è obbligatoria che non si sono attivati senza conseguenze immediate.

Ecco, allora, che si prevede che, nello scenario futuro, in caso di violazioni sulla nomina dell'organo di controllo, il Tribunale possa provvedere su richiesta di ogni interessato, ovvero del Conservatore del Registro delle imprese. Tale ultimo aspetto non si crede certo finalizzato a offrire opportunità lavorative per i revisori, bensì funzionale ad avere attivi tanti organi di controllo che vigileranno e si impegneranno per intercettare i «marcatori» della crisi.

consumatore. Anche su tale aspetto, si dovrà riflettere sulla necessità di svalutare il valore delle rimanenze, in modo del tutto analogo a quanto detto per i crediti. Di natura generale appare l'obbligo di sorveglianza sugli indici di liquidità, nelle varie declinazioni che si possono proporre; qui emerge con chiarezza che l'equilibrio deve essere fondato su un'adeguata pianificazione dei tempi di incassi e delle scadenze dei debiti. Riconstrate le anomalie, sindaci e revisori hanno l'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all'avviso gli amministratori non danno risposta o danno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi. Il fatto che ci sia attivati in modo ufficiale e tempestivo, come detto, determina che i sindaci siano esclusi dalla responsabilità solidale con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successive alla predetta segnalazione. Se, da un lato, la proposta modifica va

Riscontrate le anomalie, sindaci e revisori hanno l'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all'avviso gli amministratori non danno risposta o danno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi

salutata con favore, va detto che la medesima contribuisce anche a creare una situazione di disagio in tutti quei casi in cui, al verificarsi dei sintomi, non si sinopsi in essere le prescritte comunicazioni, con una sorta di quasi automatica responsabilità. Trascurando le ipotesi patologiche di completa assenza di controlli, si può prevedere che l'impresa - conscia delle conseguenze in caso di evidenza di particolari risultati negativi - potrà tentare di occultare le spie di pericolo, rendendole meno evidenti all'organo di controllo; in tal senso, acquisiscono ancora maggiore importanza le carte di lavoro e i documenti da acquisire durante le verifiche periodiche, oltre che l'affidabilità del sistema amministrativo e contabile delle aziende.